

ART. 50 : LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile ,di formazione,partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e ne favorisce il potenziamento rispettandone l'autonomia e l'originalità.

2. Le organizzazioni, in particolare quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari, che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del comune che può stabilire con essi specifici rapporti.

3. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni , assume rilevanza in rapporto alle rappresentatività effettiva di interessi generali o diffusi ed alla loro struttura organizzativa che deve presentare elementi di consistenza e stabilità per poter costituire punto di riferimento continuativo con il comune.

4.Inoltre il comune :

a)valorizza ed incentiva tutte le libere forme associative,di cooperazione e di volontariato,favorendo loro l'accesso alle strutture ed a i servizi comunali, riconoscendo nei vari campi specifici le loro funzioni di rappresentanza degli interessi diffusi , promuovendo e garantendo , per settori di interesse, la loro preventiva informazione e consultazione , l'esame in tempi prefissati delle loro proposte , la comunicazione delle motivazioni delle decisioni assunte in merito ;

b)garantisce ai cittadini , singoli o associati , il diritto di essere opportunamente informati quando i loro interessi sono coinvolti in atti in corso di adozione e di poter sempre ottenere , con modalità e tempi da prefissare con apposito regolamento, specifiche informazioni su richiesta di tutti gli atti non riservati per legge e sullo stato dei provvedimenti , nonché presentare specifici suggerimenti , anche attraverso istanze, petizioni .

5. La Giunta comunale a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio Comunale , ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

6. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

7. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto .

8. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio .

